

CONTRATTO DI GESTIONE ACCERTAMENTO TOSAP, ICP, DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E CANONE DI CONCESSIONE NON RICOGNITORIO - SUBENTRO DELLA SOCIETA' SAN MARCO SPA ALLA SOCIETA' AIPA SPA / MAZAL GLOBAL SOLUTION SRL

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati:

- il contratto Rep. n. 3053/Racc. n. 169 stipulato in data 10.02.2011 con la Società AIPA Spa per la gestione del servizio di accertamento e riscossione della TOSAP, dell'imposta sulla Pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni per la durata di anni nove;
- il contratto Rep. n. 3132/Racc. n. 179 stipulato in data 27.09.2013 con la Società AIPA Spa per la gestione del canone di concessione non ricognitorio e la contestuale revisione degli aggi di riscossione;

Richiamata la determinazione n. 799 in data 21.09.2015 con la quale si prendeva atto:

- della stipula, da parte del concessionario AIPA SpA, in data 22.01.2015, di un contratto di affitto del ramo di azienda relativo alla gestione di tutte le entrate degli enti locali a beneficio del GRUPPO KGS Spa – Cod. Fiscale e P. IVA 02355050416 con sede in Via Amilcare Ponchielli n. 77 - 61122 Pesaro, la quale, con decorrenza 1° Luglio 2015, trasferiva la titolarità del contratto stesso ad una società controllata, ovvero alla MAZAL GLOBAL SOLUTION Srl – Cod. Fiscale P. IVA 09041540965 con sede in Via Anton Checov n. 50 20151 Milano;
- del conseguente subentro, con decorrenza dal 1° Luglio 2015, della Società MAZAL GLOBAL SOLUTION Srl nella gestione del servizio di accertamento della Tassa occupazioni spazi ed aree pubbliche, dell'imposta sulla Pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e del Canone di concessione non ricognitorio alle condizioni indicate nei contratti Rep. n. 3053/Racc. n. 169 e Rep. n. 3132/Racc. n. 179 soprarichiamati;

Atteso che le società AIPA Spa e MAZAL GLOBAL SOLUTIONS Srl, con sentenza del Tribunale di Milano del 20.05.2016 rispettivamente n. 417/2016 e n. 416/2016 sono state, entrambe, dichiarate insolventi e successivamente ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria;

Premesso:

- che in data 24.06.2016 Il Ministero dello Sviluppo Economico – MISE nominava il Prof. Avv. Bruno Inzitari quale Commissario Straordinario;
- che il MISE autorizzava in data 09.02.2017 l'avvio della procedura di cessione del Ramo d'Azienda di AIPA Spa con la pubblicazione, in data 13.02.2017, del bando di gara avente per oggetto l'intero complesso aziendale;
- che l'unica offerta presentata nei termini, non veniva ritenuta idonea e quindi la gara risultava deserta;
- che in data 12.04.2017 il MISE pubblicava il secondo bando di gara avente per oggetto l'intero complesso aziendale di AIPA Spa suddiviso in lotti;

Richiamata:

- la comunicazione trasmessa tramite PEC ns. prot. n. 14011/17 in data 12.07.2017, allegata alla presente determinazione, con la quale il Commissario Straordinario comunica che, a seguito della gara per la cessione di lotti costituenti il ramo di azienda della Società AIPA Spa in Amministrazione Straordinaria, in affitto alla Società MAZAL GLOBAL SOLUTIONS Srl, in Amministrazione Straordinaria, con atto del 06.07.2017, il MISE ha autorizzato la cessione, alla Società SAN MARCO Spa Cod. Fisc. P.IVA 04142440728 – con sede in Via Gorizia n. 56 23900 Lecco, del Lotto 2) relativo alle concessioni in essere con enti locali della Regione Lombardia, comprensivo quindi della concessione relativa al Comune di Castellanza;
- la successiva comunicazione trasmessa tramite PEC ns. prot. n. 15638/17 in data 03.08.2017, allegata alla presente, in base alla quale la Società SAN MARCO Spa comunica che in data 02.08.2017 con atto Rep. n. 7326/4257 è stato stipulato il contratto di cessione del Ramo di azienda da AIPA Spa unitamente a MAZAL GLOBAL SOLUTIONS Srl alla Società SAN MARCO Spa;

Atteso che l'art. 175, comma 1, lettera D punto 2), – del nuovo codice dei contratti pubblici approvato con D.lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i. prevede che le concessioni possono essere modificate senza una nuova procedura di aggiudicazione nel caso in cui un nuovo concessionario succeda a quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato la concessione a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, acquisizione o insolvenza, a condizione che l'operatore economico subentrante soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente e purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del codice dei contratti, fatta salva l'autorizzazione del concedente, ove richiesta sulla base della regolamentazione di settore;

Visto l'art. 63 del D.lgs. 8.7.1999, n. 270 avente per oggetto "Vendita di aziende in esercizio";

Atteso che il possesso dei requisiti di qualificazione all'esercizio dell'attività di liquidazione, accertamento dei tributi sono attestati dall'iscrizione della Società SAN MARCO SpA al n. 104 dell'Albo ministeriale previsto dall'art. 53, comma 1, del D.lgs. 15.12.1997, n. 446 e s.m.i.;

Appurato che il subentro nella gestione del servizio di accertamento e riscossione della TOSAP, dell'imposta sulla Pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e del canone di concessione non ricognitorio, svolto sino al 30 giugno 2015 dalla Società AIPA SpA e sino al 1 agosto dalla Società MAZAL GLOBAL SOLUTIONS SRL può essere svolto dalla Società SAN MARCO SpA con decorrenza, a tutti gli effetti, dal 2 Agosto 2017;

Dato atto che la comunicazione presentata in data 03.08.2017, ns. prot n. 15638/17, con allegato visura camerale, certificazione iscrizione Albo del Ministero dell'Economia e delle Finanze, certificazione Notalio Mauro Grandi di cessione ramo d'azienda con contratto Rep. n. 7326/4257 in data 02.08.2017 viene allegata alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

Accertato che non sussistono conflitti di interesse con i soggetti con cui si instaura il rapporto contrattuale derivante dal presente provvedimento;

Preso atto che ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. 267/2000 sulla proposta sottoposta alla Giunta Comunale per la presente deliberazione ha espresso parere favorevole:

- il Responsabile del Settore Economico/Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di prendere atto che la Società AIPA SpA, unitamente alla Società MAZAL GLOBAL SOLUTIONS Srl in data 02.08.2017, ha ceduto, alla Società SAN MARCO Spa, con atto Rep. n. 7326/4257, in seguito a gara, il Ramo d'Azienda costituente il Lotto 2) corrispondente ai rapporti di concessione attualmente in essere con enti locali della Regione Lombardia, comprensivo quindi della concessione relativa al Comune di Castellanza;
3. di prendere atto, di conseguenza, come indicato nella documentazione allegata che forma parte integrante della presente determinazione:
 - che dal 2 Agosto 2017, la Società SAN MARCO Spa Cod. Fisc. P.IVA 04142440728 – con sede in Via Gorizia n. 56 23900 Lecco - è subentrata, nella gestione del servizio di accertamento della Tassa occupazioni spazi ed aree pubbliche, dell'imposta sulla Pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e del Canone di concessione non ricognitorio
 - che pertanto la Società San Marco SpA subentra nelle concessioni in essere di cui al contratto Rep. n. 3053/Racc. n. 169 stipulato in data 10.02.2011 con la Società AIPA SpA, integrato dal contratto Rep. n. 3132/Racc. n. 179 stipulato in data 27.09.2013;

4. di precisare che tutti gli obblighi e condizioni contrattuali in essere, per la gestione del servizio sopra indicato, vengono acquisiti dalla Società SAN MARCO Spa;
5. di dare atto che la cessione di cui al presente atto è soggetta ad informazione prefettizia ai sensi dell'art. 91 comma 1, lett. c) del D.lgs. n. 159/2011 e che pertanto il presente provvedimento è sottoposto a condizione risolutiva ai sensi dell'art. 92, comma 3, del medesimo decreto;
6. di dichiarare la presente deliberazione, con separata favorevole unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.